



Versione in vigore a partire dal 27-12-2017

**DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI,  
DIRITTI DI OPZIONE ED OBBLIGAZIONI EMESSI DALLA CASSA DI  
RISPARMIO DI BOLZANO SPA**

## **1) PREMESSA**

La Cassa di Risparmio di Bolzano (di seguito anche la “Banca”) per la trattazione delle proprie azioni ed obbligazioni, in ottemperanza alla Comunicazione Consob nr. 92492 del 18/10/2016 “Raccomandazione sulla distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale” e a seguito delle novità introdotte dalla Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 (MiFID II) e del Regolamento UE N° 600/2014 (MiFIR), ha aderito, tramite Banca Akros S.p.A – Milano (Aderente Diretto), al mercato Hi-MTF Order Driven organizzato da Hi-MTF SIM S.p.A. al fine di agevolare l’incontro fra la domanda e l’offerta della clientela.

## **2) AZIONI CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA – ISIN IT0005058547**

### **2.1) ORARIO E INSERIMENTO ORDINI**

Le negoziazioni delle azioni della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. nel MTF (Multilateral Trading Facility) Hi-Mtf Order Driven, segmento azionario si svolgono attraverso una fase di asta settimanale.

L’orario di tale fase è stabilito, nella giornata del venerdì, dalle ore 11:46 alle ore 12:00.

Dalle ore 9:00 alle ore 17:30, per le giornate dal lunedì al giovedì, e dalle ore 9:00 alle ore 11:45 per la giornata del venerdì, è prevista una fase di pre-asta nella quale possono essere immessi gli ordini.

Gli ordini possono essere inseriti sul mercato Hi-MTF tramite la rete di filiali durante gli orari di apertura delle stesse.

Gli ordini inseriti manterranno la priorità temporale di conferimento, non sono modificabili ma unicamente revocabili.

La Banca nella ricezione e trasmissione degli ordini di proprie azioni si limita a trasmettere unicamente gli ordini della clientela all’Aderente Diretto, un intermediario terzo ed indipendente, attualmente Banca Akros SpA , non ponendosi in contropartita diretta con il cliente stesso e non intervenendo in alcun modo nella formazione del prezzo.

### **2.2) FUNZIONAMENTO ED INFORMAZIONE SUI PREZZI**

Gli Ordini di compravendita devono essere immessi esclusivamente con un prezzo limitato ed essere specificati con la modalità di esecuzione “valido solo asta” (ordine inserito e valido solo il giorno d’asta ed eseguito, anche parzialmente, eventualmente al prezzo d’asta) oppure “valida sino a data” (ordine inserito e valido per un periodo non superiore alla data validità immessa e comunque non oltre i 60 giorni; l’ordine viene eseguito, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed al prezzo d’asta e l’eventuale saldo residuo rimane sul book fino alla sua completa esecuzione).

Al fine di evitare fluttuazioni di prezzo molto elevate, vi sono definiti specifici limiti di variazione del prezzo di inserimento degli ordini rispetto al prezzo di riferimento, ovvero gli ordini vanno inseriti con un prezzo limite compreso all’interno di precise bande di scostamento che inizialmente sono comprese tra un +8% e un -8% rispetto al prezzo di riferimento del periodo.

Se dopo due mesi non viene raggiunto il livello minimo di scambi pari allo 0,1% della capitalizzazione, saranno riviste le bande di scostamento, sempre con l’obiettivo di migliorare la liquidabilità. La Banca ha definito la soglia minima in 0,1% della capitalizzazione di mercato e la soglia di riferimento degli scambi - ossia il controvalore di scambi misurato, in occasione di ogni

asta, in modo cumulato all'interno dell'intero periodo di osservazione della durata di 12 mesi, al raggiungimento del quale sarà definito il nuovo prezzo di riferimento calcolato come media dei prezzi delle aste tenutesi dall'inizio del periodo di osservazione, ponderati per i volumi - è stata fissata dalla Banca nella misura del 2% della capitalizzazione di mercato. Il Prezzo teorico d'asta è il prezzo al quale è negoziabile il maggior quantitativo di strumenti finanziari. Le informazioni relative alle quantità scambiate e i relativi prezzi sono pubblicate sul sito della società Hi-MTF [www.himtf.com](http://www.himtf.com).

### **2.3) PRESTITI E GARANZIE PER L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE (art. 2358 Cod. Civ.)**

Ai sensi dell'articolo 2358 Cod.Civ. la Banca non può accordare prestiti, né fornire garanzie, per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni. La Banca non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.

### **2.4) FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE**

Ai sensi dell' articolo 2357 Cod.Civ.(Acquisto delle proprie azioni) la Banca non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L'assemblea dei soci della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. su proposta del Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale, autorizza la Banca all'acquisto e alla rivendita di proprie azioni definendo di volta in volta:

- la durata massima della delega;
- il corrispettivo massimo e minimo per ciascuna azione;
- il numero massimo di azioni proprie che la Banca può detenere in portafoglio;
- il valore complessivo delle azioni proprie che la Banca può detenere in portafoglio.

La delega alla movimentazione del Fondo acquisto azioni proprie è in capo all'Amministratore Delegato e Direttore Generale.

L'intervento del Fondo di acquisto azioni proprie è subordinato comunque al preventivo ottenimento delle autorizzazioni necessarie da parte di Banca d'Italia, la quale valuta la sussistenza dei requisiti patrimoniali richiesti dalla normativa di Vigilanza.

## **3) DIRITTI DI OPZIONE**

In caso la Banca dovesse effettuare un aumento di capitale a pagamento con diritti di opzione negoziabili, anche questi saranno negoziati sul MTF Hi-MTF seguendo le regole dello stesso.

## **4) OBBLIGAZIONI DELLA CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO**

### **4.1) OBBLIGAZIONI SENIOR**

#### **4.1.1) ORARIO ED INSERIMENTO ORDINI**

Le obbligazioni senior emesse dalla Banca sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-MTF SIM S.p.A. – segmento “Order Driven” (“Hi-MTF”), con la presenza di uno specialist, soggetto partecipante al Mercato che si impegna, per ciascuno degli strumenti finanziari sui quali interviene, ad esporre continuativamente proposte di negoziazione sul mercato.

La Banca raccoglie gli ordini di compravendita aventi ad oggetto le obbligazioni tramite la rete di filiali negli orari di sportello.

Nella fase di negoziazione continua gli ordini possono essere immessi, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, durante tutti i giorni della settimana. La fase d’asta ha luogo dalle ore 17 alle ore 17.30, dove gli ordini possono essere inseriti solo dalle ore 17.05 alle 17.20 (fase di pre -asta).

#### **4.1.2) FUNZIONAMENTO**

Gli ordini possono essere immessi esclusivamente a prezzo limitato e con una delle seguenti modalità di esecuzione:

- Valido solo asta: l’ordine viene inserito sia nella fase continua, sia nella fase di pre –asta e viene eseguito, anche parzialmente, per le quantità disponibili al Prezzo di asta; il saldo residuo viene cancellato.
- Valido sino a data: l’ordine viene inserito sia nella fase continua, sia nella fase di pre –asta per una validità massima di 30 giorni a partire dal giorno di inserimento; può essere eseguito, anche parzialmente, al prezzo indicato in fase di continua o al prezzo d’asta in fase d’asta; il saldo residuo rimane sul book fino alla sua completa esecuzione e comunque al massimo fino alla data scadenza.
- Valida sino a cancellazione: l’ordine viene inserito sia nella fase continua, sia nella fase di pre –asta; può essere eseguito, anche parzialmente, al prezzo indicato in fase di continua o al prezzo d’asta in fase d’asta; il saldo residuo rimane sul book fino alla sua completa esecuzione entro la seduta di negoziazione
- Esegui o cancella: l’ordine può essere inserito solo nella fase della continua e viene eseguito, anche parzialmente, per le quantità disponibili e al prezzo indicato; l’eventuale rimanenza viene cancellata automaticamente.
- Tutto o niente: l’ordine può essere inserito solo nella fase della continua e viene eseguito per l’intero quantitativo al momento dell’inserimento, altrimenti viene cancellato.

La conclusione delle negoziazioni avviene ogni giorno attraverso la fase di negoziazione continua tramite l’abbinamento automatico degli ordini presenti sul mercato aventi segno contrario per le quantità disponibili e/o la fase d’asta tramite l’abbinamento automatico degli ordini al prezzo teorico d’asta.

Il collocamento e il successivo mercato secondario di tutte le obbligazioni senior di nuova emissione per la clientela retail si svolgeranno attraverso il mercato Hi-MTF.

#### **4.2) OBBLIGAZIONI SUBORDINATE NON CONVERTIBILI**

Le obbligazioni subordinate non convertibili già emesse dalla Banca ed in circolazione sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-MTF SIM S.p.A. – segmento “Order Driven” (“Hi-MTF”), senza la presenza di uno specialist.

##### **4.2.1) NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO – COSTITUZIONE ED UTILIZZO PLAFOND DI RIACQUISTO AUTORIZZATO**

Un eventuale riacquisto da parte della Banca, dove quest’ultima si pone in contropartita diretta con il cliente, può avvenire solo previa autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza e solo al raggiungimento di determinati requisiti patrimoniali, conformemente alle previsioni normative. Nello specifico tale riacquisto parziale può verificarsi ai sensi degli art. 77 e 78 del regolamento (UE) n.575/2013 e degli articoli 29 e 30 del regolamento delegato (UE) n.241/2014.

A tale scopo la Banca, a seguito di una delibera del Consiglio di Amministrazione, richiede all’Organo di Vigilanza la concessione di un plafond per il riacquisto parziale di strumenti patrimoniali di classe 1 e di classe 2, comprensivo di strumenti già detenuti in virtù di precedenti autorizzazioni.

#### **4.3) OBBLIGAZIONI SUBORDINATE CONVERTIBILI**

Le obbligazioni subordinate convertibili già emesse dalla Banca ed in circolazione non sono negoziate su alcuna sede di negoziazione né la Banca si impegna al riacquisto delle medesime.

##### **4.3.1) NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO – COSTITUZIONE ED UTILIZZO PLAFOND DI RIACQUISTO AUTORIZZATO**

Un eventuale riacquisto da parte della Banca, dove quest’ultima si pone in contropartita diretta con il cliente, può avvenire solo previa autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza e solo al raggiungimento di determinati requisiti patrimoniali, conformemente alle previsioni normative. Nello specifico tale riacquisto parziale può verificarsi ai sensi degli art. 77 e 78 del regolamento (UE) n.575/2013 e degli articoli 29 e 30 del regolamento delegato (UE) n.241/2014.

A tale scopo la Banca, a seguito di una delibera del Consiglio di Amministrazione, richiede all’Organo di Vigilanza la concessione di un plafond per il riacquisto parziale di strumenti patrimoniali di classe 1 e di classe 2, comprensivo di strumenti già detenuti in virtù di precedenti autorizzazioni.

## **5) INFORMAZIONI DISPONIBILI**

Per ogni ulteriore informazione e dettaglio si rinvia alla documentazione pubblicata sul sito della società Hi-MTF [www.himtf.com](http://www.himtf.com)